

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 76 IN DATA 7 OTT. 2013

Oggetto: approvazione della bozza di atto di concessione d'uso gratuita di siti attrezzati con relativa regolamentazione dei rapporti attivi e passivi tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto;

richiamata la legge regionale n. 12 in data 10 aprile 1997, recante Regime dei beni della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

premesso che

1. ARPA ha chiesto alla Regione di installare presso i Siti di proprietà regionale ubicati nei comuni di Cogne (AO) in località Gimillian, Hône (AO) in località Col Courtil e Gressan (AO) in località Gerdaz antenne e apparecchiature tecniche per le quali ha ottenuto le opportune autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, necessarie per la misura e la trasmissione dei dati di monitoraggio ambientale della qualità dell'aria;
2. la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha installato presso la sede di ARPA in località Grande Charrière n. 44 nel Comune di Saint-Christophe (AO) strumentazioni necessarie per il collegamento con la sede della Struttura protezione civile del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile per la trasmissione di dati di monitoraggio ambientale;
3. le richiamate proprietà regionali fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, così come risultante dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4276 del 29 novembre 2004 e che, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/1997 il loro utilizzo può avvenire mediante atto di concessione;
4. ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 12/1997, nel caso in cui il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione come di interesse pubblico, il canone può non essere richiesto;
5. è volontà delle parti regolamentare gli aspetti attivi e passivi dei rapporti giuridici inerenti ai citati beni immobili;

esaminata la bozza di atto di concessione gratuita relativa alla regolamentazione dei rapporti attivi e passivi per l'utilizzo dei citati siti attrezzati, con particolare riferimento:

- all'articolo 2 inerente ai beni oggetto di concessione;
- all'articolo 3 che prescrive la durata di 12 anni per la concessione dei siti, decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto;
- all'articolo 4 che prevede la gratuità del rapporto concessorio;
- all'articolo 5 che prescrive le modalità di uso dei siti concessi, nel rispetto della destinazione economico-sociale dei medesimi, con obbligo di ARPA di provvedere al ripristino dei luoghi in occasione della loro restituzione all'ente concedente;

- agli articoli da 6 a 8.4 disciplinanti, rispettivamente, gli obblighi dell'ente concedente e di quello concessionario;
- all'articolo 13 che pone in capo ad ARPA le spese di registrazione dell'atto di concessione, quantificate in complessivi euro 552,00 (cinquecentocinquantadue/00);
- all'articolo 15 di disciplina degli obblighi di riservatezza delle informazioni scambiate dalle parti in vigenza dell'accordo in parola, per le finalità nello stesso indicate;

considerato inoltre, che la convenzione non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 8.4 (Assicurazione) inerente all'avvenuta accensione di idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi;

ritenuto quindi di approvare la bozza di atto di concessione, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

#### DISPONE

1. di approvare bozza di atto di concessione d'uso gratuita di siti attrezzati con relativa regolamentazione dei rapporti attivi e passivi tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, composta da n. 15 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di impegnare e liquidare la somma omnicomprensiva di euro 552,00 (cinquecentocinquantadue/00), per spese di registro e di bollo, con imputazione al capitolo 160 "Imposte e tasse" del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 1, fp 29);
3. di dare atto in particolare che l'accordo:
  - avrà durata di dodici anni, come previsto dall'articolo 3 della bozza di atto di concessione in parola;
  - non comporta ulteriori spese a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 8.4 inerente all'avvenuta accensione di idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi;
4. di individuare l'ing. Lorenzo Frassy della Sezione Aria ed Energia di ARPA, quale referente tecnico per l'attuazione dell'accordo in oggetto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997.



il Direttore generale  
Giovanni Agnesod

*Giovanni Agnesod*

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

\*\*\*\*\*

**ATTO DI CONCESSIONE**

**tra**

**Regione autonoma Valle d'Aosta**, codice fiscale n. 80002270074, con sede in Aosta – Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente della Regione, Rollandin Augusto in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.            in data            , di seguito indicata come “Regione”

**e**

**ARPA Valle d'Aosta** con sede in Loc. Grande Charrière 44 - 11020, Saint-Christophe (Aosta), partita I.V.A. e codice fiscale 00634260079 in persona del Direttore generale Giovanni Agnesod di seguito indicata per brevità “ARPA” di seguito ‘le Parti’ quando indicate congiuntamente

**premessi che**

- a) la Regione e' proprietaria dei siti di telecomunicazioni in:
  - loc. Gimillan nel Comune di Cogne;
  - loc. Col Courtil nel comune di Hône;
  - loc. Gerdaz nel comune di Gressan.
- b) ARPA ha chiesto alla Regione di installare presso il sito le antenne e le apparecchiature necessarie per la misura e la trasmissione dei dati di monitoraggio ambientale per cui ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;
- c) la Regione intende concedere quanto sopra;
- d) la Regione ha installato presso la sede di ARPA in loc. Grande Charrière, 44 nel comune di Saint-Christophe, le antenne e le apparecchiature necessarie per il collegamento con la sede della Protezione Civile per la trasmissione dei dati di

monitoraggio ambientale.

Ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1**

**PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art.2**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La Regione concede a ARPA che accetta l'utilizzo del sito in:

- loc. Gimillan nel comune di Cogne, descritto al NCT di Cogne fg. 39, mappale 860, come meglio individuato nella planimetria qui allegata alla lettera 'A';
- loc. Col Courtil nel comune di Hône descritto al NCT di Hône fg. 1, mappale 130, come meglio individuato nella planimetria qui allegata alla lettera 'B';
- loc. Gerdaz nel comune di Gressan descritto al NCT di Gressan fg. 18, mappali 399/401, come meglio individuato nella planimetria qui allegata alla lettera 'C'.

In analogia ARPA concede alla Regione l'utilizzo del sito in loc. Grande Charrière, 44 nel comune di Saint-Christophe descritto al NCEU di Saint-Christophe fg. xx, mappali xxxx, come meglio individuato nella planimetria qui allegata alla lettera 'D'.

Pertanto di seguito la Regione verrà indicata come concedente (ospitante) ed ARPA come concessionario (ospitato) per i siti di loc. Gimillan nel comune di Cogne, loc. Col Courtil nel comune di Hône, loc. Gerdaz nel comune di Gressan, mentre per il sito di loc. Grande Charrière nel Comune di Saint-Christophe ARPA verrà indicata come concedente (ospitante) e la Regione come concessionario (ospitato).

Il concedente (ospitante) concede altresì il diritto di utilizzare gli spazi necessari per il passaggio cavi, per la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto.

Il concedente (ospitante) dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento del sito da parte del concessionario (ospitato), il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione del sito.

Il concessionario (ospitato) dichiara che le apparecchiature installate nel sito sono in conformità a tutte le disposizioni normative.

Il concedente (ospitante) dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dal concessionario (ospitato) come meglio precisato nel successivo art. 5.

### **Art. 3**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione del sito avrà la durata di anni 12 con decorrenza dalla data di stipula del presente atto. Al termine della concessione, si potrà procedere ad un nuovo atto di concessione per lo stesso periodo qualora non sussistano motivi ostativi.

Il concessionario (ospitato) può recedere in ogni momento dal presente atto dandone preavviso di almeno 6 mesi al concedente (ospitante) tramite lettera raccomandata A/R.

### **Art. 4**

#### **CANONE DI CONCESSIONE**

L'ospitalità è concessa a titolo gratuito.

### **Art. 5**

#### **USO DEL SITO**

Il sito è concesso per l'installazione di apparecchiature per la misura e la trasmissione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria al fine di garantire la stabilità nella trasmissione dei suddetti dati, l'accesso in tempo reale ai dati e la condivisione di questi con altre strutture regionali. Le Parti convengono pertanto, che il diritto del

concessionario di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa motivo essenziale per tutta la durata dello stesso.

Al termine dell'occupazione del sito, il concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato nonché al ripristino del sito

#### **Art. 6**

##### **DIRITTI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE (OSPITANTE)**

Il concedente (ospitante) garantisce il mantenimento del sito in buono stato e assume a sua cura e spese l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione per la conservazione dello stesso. Il concedente (ospitante) si impegna a comunicare con 3 mesi di preavviso gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del sito (a titolo esemplificativo adeguamenti alla normativa vigente, sostituzione di tralicci di sostegno per l'antenna ecc..) al concessionario (ospitato) che si impegna a garantire tempestivamente la necessaria disponibilità e assistenza affinché dette opere possano essere realizzate a regola d'arte e nel rispetto dei termini necessari. In tale caso il concessionario (ospitato) su richiesta motivata del concedente (ospitante), previo accordo con quest'ultimo si impegna a spostare o se possibile disattivare temporaneamente le apparecchiature. Il concedente (ospitante) è esonerato da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni accorsi al concessionario in seguito alla sospensione del servizio.

Il concedente (ospitante) potrà, in ogni tempo, anche a mezzo di mandatari, ispezionare i siti e i tralicci oggetto del presente atto di concessione.

#### **Art. 7**

##### **7.1. DIRITTI E OBBLIGHI A CARICO CONCESSIONARIO (OSPITATO)**

Il concessionario (ospitato) riconosce espressamente e accetta che:

- gli spazi sul traliccio e quello a terra vengono concessi nello stato di fatto e nelle

condizioni in cui si trovano;

- gli eventuali interventi/lavori di adeguamento del sito chiesti dal concessionario dovranno essere effettuati secondo le indicazioni e previo nulla osta espresso del concedente (ospitante). Detti lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario (ospitato) nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'accesso al sito da parte del concessionario (ospitato) o da operatore dallo stesso autorizzato è consentito esclusivamente per interventi di manutenzione e/o controllo dell'impianto e deve essere concordato con la controparte; nel caso della Regione questa è individuata nella struttura regionale (Protezione civile) assegnataria dello stesso.

Le chiavi di accesso ai siti sono custodite dal concedente (ospitante); nel caso della Regione dalla Protezione civile. In caso di interventi da parte dei tecnici del concessionario (ospitato) le chiavi saranno consegnate al personale accreditato all'inizio dell'intervento e dovranno essere restituite ad intervento concluso.

Il concessionario (ospitato):

- esonera espressamente il concedente (ospitante) da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'impossibilità di accedere al sito a causa di nevicate, frane e alluvioni o eventi calamitosi di qualunque genere;
- esonera espressamente il concedente (ospitante) per danni all'impianto causati da eventi estranei al concedente (ospitante) stesso quali incendi, infiltrazioni d'acqua, interruzione di energia elettrica, calamità naturali, furti o altri eventi di forza maggiore,
- non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del concedente (ospitante) in relazione all'eventuale verificarsi di disturbi od interferenze che gli impianti del concedente (ospitante) presenti o futuri possano arrecare al funzionamento degli impianti del concessionario (ospitato).

Il concessionario (ospitato) garantisce che le proprie emissioni sono compatibili con quelle

degli altri impianti insistenti sul medesimo sito e si impegna:

- a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e a non interferire con gli eventuali altri impianti, apparecchiature e dotazioni, di proprietà del concedente (ospitante) o di terzi installati nel sito o in prossimità del medesimo;
- ad eliminare nel più breve tempo possibile eventuali disturbi o interferenze di origine radioelettrica causati dall'impianto a quelli del concedente (ospitante) o di altri Enti o Società ospitate, sollevando il concedente (ospitante) da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa del concessionario (ospitato);
- a ridurre o in subordine interrompere qualora non fosse possibile rimuovere altrimenti gli effetti di cui al precedente punto, su richiesta del concedente (ospitante), le proprie emissioni per non pregiudicare le finalità per cui il sito in questione è stato realizzato, in attesa dell'individuazione della soluzione più idonea e del ripristino del pieno funzionamento dell'impianto.

## **7.2. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

Relativamente al sito di telecomunicazioni in loc. Gimillan nel Comune di Cogne il concessionario (ospitato) dovrà richiedere a proprio nome una fornitura di energia elettrica al fine di alimentare i propri impianti e apparecchiature.

Relativamente ai siti di telecomunicazioni in loc. Col Courtil nel comune di Hône e in loc. Gerdaz nel comune di Gressan, e di loc. Grande Charrière nel comune di Saint Christophe in considerazione dei contenuti assorbimenti delle apparecchiature elettriche, il concessionario (ospitato), al fine di alimentare l'impianto, può fruire della fornitura dell'energia elettrica del concedente (ospitante).

## **7.3. SUPERAMENTO DEI VALORI MASSIMI DI CAMPO**

### **ELETTROMAGNETICO**

Qualora nel corso del rapporto, il campo elettromagnetico complessivo per il funzionamento e l'esercizio dell'impianto dovesse superare i livelli massimi prescritti per



legge dalle Autorità competenti, il concessionario (ospitato) sarà tenuto a seguire le indicazioni fornite dalle Autorità competenti al fine di ridurre la potenza erogata dal proprio impianto.

Nel caso di incompatibilità sopraggiunta tra l'impianto e il sito le Parti provvederanno ad individuare di comune accordo eventuali sistemazioni alternative tecnicamente ed economicamente convenienti per entrambi; in ogni caso l'eventuale spostamento dell'impianto nello stesso o in altri Siti sarà a cura e spese del concessionario (ospitato).

#### **Art. 8**

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO (OSPITATO)**

#### **8.1. MANUTENZIONE DEGLI APPARATI**

Il concessionario (ospitato) provvederà, a propria cura e spese, anche tramite terzi, a tutti i lavori di manutenzione degli apparati nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare delle norme di sicurezza, assumendosene ogni onere e responsabilità.

#### **8.2. MODIFICHE DEGLI APPARATI**

Ogni richiesta di implementazione dell'impianto dovrà ottenere la necessaria autorizzazione da parte del concedente (ospitante) previa, se necessaria, una nuova verifica statica. La richiesta dovrà essere inoltrata dal concessionario (ospitato) al concedente (ospitante) che dovrà rilasciare l'eventuale autorizzazione.

Non è ammessa l'implementazione dell'impianto che porti a variare la tipologia del Sito senza autorizzazione espressa del concedente (ospitante).

La rimozione degli apparati potrà essere comunicata al concedente (ospitante) con 30 giorni di preavviso.

#### **8.3. MODIFICHE DEI SITI**

Il concessionario (ospitato) non potrà apportare alcuna modifica al sito senza preventiva autorizzazione scritta da parte del concedente (ospitante).

Le spese eventualmente sostenute per la realizzazione delle modifiche autorizzate dal concedente (ospitante), sono completamente a carico del concessionario (ospitato).

Resta comunque fin d'ora convenuto che il concessionario (ospitato), al termine della concessione non potrà richiedere alcuna indennità per addizioni e migliorie apportate al sito.

Il concedente (ospitante) potrà imporre, in qualsiasi momento, al concessionario (ospitato) la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo e il ripristino della situazione "quo ante", entro un termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta inviata con raccomandata a.r.

#### **8.4. ASSICURAZIONE**

Il concessionario (ospitato) si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno al sito.

Il concessionario (ospitato) solleva il concedente (ospitante) da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso del sito e dall'utilizzo dell'impianto da parte dello stesso.

A tali fini, il concessionario (ospitato) dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi.

A fronte di richiesta scritta del concedente (ospitante), il concessionario (ospitato) si impegna ad inviare l'attestato di vigenza della Polizza.

#### **Art. 9**

#### **COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente atto di concessione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione della comunicazione, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- ARPA Valle d'Aosta, Loc. Grande Charrière 44, 11020 Saint-Christophe (AO);  
- Regione autonoma Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, Struttura contratti immobiliari, Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta;  
ovvero il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto.

#### **ART. 10**

##### **OBBLIGHI DELLE PARTI**

Nessuna delle Parti potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente atto di concessione, fatta eccezione per eventuali società controllate o collegate, previa comunicazione scritta.

E' fatto espresso divieto al concessionario (ospitato) di sublocare gli spazi oggetto di concessione a qualsiasi titolo e a qualsivoglia soggetto terzo.

#### **Art. 11**

##### **VARIAZIONI E MODIFICHE**

Qualsiasi variazione o modifica al presente atto e ai documenti allegati dovrà essere concordata dalle Parti per iscritto.

#### **Art. 12**

##### **REVOCA O VARIAZIONE ALLA CONCESSIONE**

Il concedente (ospitante) può revocare o modificare l'atto di concessione in qualsiasi momento in caso di grave inadempimento, anche parziale degli obblighi del concessionario (ospitato) o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tali casi il bene si intende immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario (ospitato).

Le modifiche o integrazioni legislative in materia di "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni" potranno giustificare la revisione del presente atto.

### **Art. 13**

#### **SPESE**

Le spese di registrazione del presente atto saranno a cura dell'ARPA.

### **Art. 14**

#### **FORO COMPETENTE**

Per qualunque contestazione connessa al presente atto di concessione e/o alla sua esecuzione le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Aosta.

### **Art. 15**

#### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali del concedente (ospitante) saranno trattati dalla concessionario (ospitato) solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate il concessionario potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del concedente (ospitante) compiti di natura tecnica ed organizzativa;

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle Parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal concessionario.

I dati personali del concedente (ospitante) potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del concessionario i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il concedente (ospitante) autorizza espressamente il concessionario al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 15**

#### **RISERVATEZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente atto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la

divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile facenti parte del proprio patrimonio. La Parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria; che siano ottenute dalla Parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge; 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le Parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Aosta, \_\_\_\_\_

**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

---

**ARPA Valle d'Aosta**

---